


Pubblicato il 16/12/2021

N.00619 2021 REG.PROV.CAU.
N. 00818/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 818 del 2021, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dall'avv.to Nino Filippo Moriggia, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico *ex lege* presso la Segreteria della Sezione in Bologna, Via D'Azeglio n. 54;

contro

Azienda Usl di Bologna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arianna Cecutta e Katia Monti, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso la sede dell'Ente in Bologna, Via Castiglione n. 29;

nei confronti

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna, rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Santoli, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico *ex lege* presso il suo studio in Bologna, Via Mazzini n. 53/2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'INOTTEMPERANZA DELL'OBBLIGO VACCINALE, EMESSO DALL'AUSL DI BOLOGNA E NOTIFICATO IL 23/7/2021;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEGUENZIALE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Usl di Bologna e dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bologna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame:

- che questa Sezione si è già pronunciata in sede sommaria sulle questioni dedotte (cfr., per tutte, ordinanza di rigetto 3/12/2021 n. 575, che ha anche argomentato sul tema della giurisdizione);
- che, in particolare, ha richiamato e si è allineata alle ampie riflessioni sviluppate – sui profili di ordine scientifico e giuridico – dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III – 20/10/2021 n. 7045 (paragrafi da 24 a 34 della pronuncia del giudice d'appello);
- che le conclusioni sono state condivise da T.A.R. Puglia Lecce, sez. II – 19/11/2021 n. 1685, e da T.A.R. Friuli Venezia Giulia – 10/11/2021 n. 333;

Evidenziato:

- che il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dalla già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7045/2021 anche sulle dedotte questioni di legittimità costituzionale (cfr. par. 36 e ss. della pronuncia);
- che il D.L. 44/2021 ricollega all'atto di accertamento dell'inottemperanza la sospensione *"dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che comportano contatti interpersonali con colleghi ed utenti"*;
- che il Collegio di esperti, in attuazione dell'art. 4 del D.L. 44/2021, è stato costituito al fine di vagliare l'appropriatezza dell'esonero o del differimento del vaccino per gli operatori sanitari, nel caso di certificato del medico di medicina generale che attesti condizioni cliniche meritevoli di approfondimento (cfr. circolare 16/6/2021 prodotta da AUSL);
- che l'ipotesi derogatoria di cui al comma 2 *"accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate"* implica l'esercizio di discrezionalità tecnica dell'amministrazione, e nella scansione procedimentale l'attestazione del MMG si inserisce quale atto di impulso che non produce l'automatico effetto dell'esonero;
- che, in proposito, quest'ultimo certificato – che enuclea fattori ostativi alla vaccinazione – ben può essere approfondito dall'autorità sanitaria pubblica (AUSL di residenza) alla quale spetta il compito di acquisire *"la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2"* (cfr. art. 4 comma 5 D.L. 44/2021), cosicché risulta il soggetto preposto al suo esame e valutazione;
- che il vaglio delle condizioni cliniche di un consesso di esperti assicura un giudizio ponderato e accurato secondo la scienza medica, dopo il giudizio del MMG;

Rilevato:

- che si può, nella fase interinale, prescindere dall'esame della dedotta tardività del gravame;

- che il certificato prodotto dal ricorrente enuncia la necessità di un differimento per eseguire plurimi accertamenti (doc. 3 ricorrente), senza allegare referti, diagnosi o comunque giustificazioni cliniche su situazioni ostative alla vaccinazione;
- che la mera attestazione del MMG non risulta sufficiente in quanto, ai fini dell'esenzione, risulta necessario produrre anche la documentazione inerente le condizioni cliniche di chi ritiene di essere esente dall'obbligo vaccinale unitamente alla certificazione del medico curante che attesti l'idoneità del vaccino a mettere il pericolo la salute del proprio assistito (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I - ordinanza 3/12/2021 n. 422, il quale ha aggiunto che *"stante la natura eccezionale delle deroghe all'obbligo vaccinale e la loro attinenza a condizioni strettamente personali è onere di chi le invoca documentarne i presupposti o comunque collaborare al loro accertamento"*);
- che può essere rinviata al merito la statuizione sul superamento dei limiti dimensionali degli scritti difensivi di parte ricorrente, non autorizzata dal Presidente di questa Sezione;
- che quanto al dedotto *periculum in mora*, la difficoltà economica in cui versa il ricorrente appare recessiva in un giudizio di bilanciamento tra valori costituzionali, che vedere prevalere l'interesse alla salute pubblica e alla protezione dal rischio di ulteriore diffusione del virus;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.

Condanna parte ricorrente a corrispondere all'AUSL resistente le spese della presente fase, che si liquidano in 1.500 € oltre a oneri di legge.

Condanna parte ricorrente a corrispondere all'Ordine dei Medici resistente la spesa della presente fase, che si liquidano in 1.000 € oltre a oneri di legge.

La presente ordinanza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Stefano Tenca

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.